

Circ. 2/20 del 16/03/2020

Prime agevolazioni alle imprese a seguito dell'emergenza da COVID-19

In data odierna sono state emanate una serie di norme volte a sostenere l'attività economica di imprese e professionisti e ad aiutare i cittadini in questa fase di blocco quasi totale del sistema produttivo.

Di seguito una breve rassegna dei principali provvedimenti.

1. Sospensione versamenti per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di euro

Per i soli soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, vengono sospesi i versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte su stipendi dipendenti ed alla ritenute d'acconto dei professionisti.
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari di qualsiasi tipo (dichiarazioni, comunicazioni, etc)

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

3. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione – ex Equitalia

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Viene disposto anche il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla rottamazione ter nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio.

4. Proroga per i bilanci societari

Il Decreto Emergenza prevede il differimento da 120 a 180 giorni del termine per l'approvazione dei bilanci delle società di capitali. Quindi, la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio può essere fatta entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

5. Sospensione ritenute professionisti

Per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro non sono assoggettati alle ritenute d'acconto a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

16/03/2020, Varese



Seguici su Facebook. Clicca "segui" sulla la pagina.

<https://www.facebook.com/stugiiallo/>



Puoi anche vedere gli articoli che pubblichiamo sul nostro sito.

<https://www.studiogiallo.eu/news/>

Ci trovi anche su:



[Twitter](#)



[LinkedIn](#)